

RISPOSTE A QUESITI

DOMANDA

Con riferimento ai requisiti professionali di cui al punto 4 lett.b) dell'avviso di manifestazione di interesse ed al paragrafo 3 del Modello A, i suddetti requisiti devono essere posseduti obbligatoriamente dalla Ditta partecipante o possono essere dimostrati in altro modo?

Ed in ogni caso, quali saranno le modalità per l'espletamento della verifica dell'autodichiarazione resa ed eventualmente confermata in sede di presentazione dell'offerta?

RISPOSTA

In relazione a quanto richiesto si precisa che il riferimento alla normativa, ed in particolare all'art.2 del D.P.R. 177/2011 in materia di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, **deve intendersi quale requisito obbligatorio** come richiesto dalla normativa sopra richiamata.

Sono pertanto ammissibili tutte le soluzioni che garantiscano, che nell'organico dell'impresa affidataria sia presente personale rispondente ai requisiti ivi richiesti.

Si evidenzia, tuttavia, che le attività dovranno comunque essere espletate da lavoratori idoneamente qualificati ed equipaggiati, ai sensi del disposto combinato degli artt.66 e 121 del D. Lgs.81/2008 e dell'art.89, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

Infine, in ordine alla richiesta delle modalità di verifica, ai sensi di quanto previsto dall'art.83, comma 2 e dall'Allegato XVII del D. Lgs.50/2016, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal D.Lgs.50/2016 e dal D.Lgs.81/2008, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- DVR aziendale che tiene conto degli specifici rischi per ambienti confinati o sospetti di inquinamento (art.2, comma 2, lett. a), b), del D.P.R. 177/2011);
- Numero di lavoratori che negli ultimi tre anni ha svolto lavori in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento (dimostrazione che rappresentano almeno il 30% del totale della forza lavoro, con ogni mezzo ritenuto idoneo) (art.2, comma 2, lett. c), del D.P.R. 177/2011);
- attestati di formazione per lavori in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento (ivi compreso il datore di lavoro, se lavoratore) (art.2, comma 2, lett. d), del D.P.R. 177/2011);
- elencazione dei DPI di terza categoria necessari per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto a disposizione dei lavoratori e relativo attestato di addestramento all'uso (art.2, comma 2, lett. e) ed f), del D.P.R. 177/2011);

I punti g) ed h) dell'art.2 del D.P.R. 177/2011 verranno verificati mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC.

Si precisa, altresì, che in riferimento ai lavoratori computabili ai fini del rispetto del requisito di cui all'art.2 comma 2, lett.c) del D.P.R. 177/2011 (30% della forza lavoro) devono essere assunti a tempo indeterminato; sono ammesse altre forme contrattuali, diverse dal contratto a tempo indeterminato, previa certificazione dello stesso ai sensi dell'art.75 e ss del D.Lgs.276/2003.

Si precisa, infine, che in caso di presenza dei presupposti per la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o, qualora il rappresentante del datore del lavoro committente lo ritenesse necessario o ancora al verificarsi di eventi ulteriori al momento non identificabili, all'impresa aggiudicataria verranno chiesti tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Per qualsiasi chiarimento, potrete altresì far riferimento all'ing. Fabio Puddu (fabio.puddu@c4bassovaldarno.it – 0571/43203 – 32/4730950).

Si riporta in calce, il testo dell'art.2, comma 2, del D.P.R. 177/2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"

Art.2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
- d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
- e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
- h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.